

**Allegato "A"**  
**al Num. 128487 di Repertorio**  
**36380 d'Ordine**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO**

**ART. 1.** E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale:

**"CASINO' DI VENEZIA MEETING& DINING SERVICES S.r.l."**

**ART. 2.** La sede sociale è fissata in Comune di Venezia.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie sia in Italia che all'estero.

**ART. 3.** Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Registro Imprese.

**ART. 4.** La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2046 (duemila quarantasei) e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci a termini di legge.

**ART. 5.** La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione, sia diretta che indiretta, delle attività accessorie all'esercizio della Casa da Gioco di Venezia o di imprese operanti nel settore dello spettacolo o dell'intrattenimento quali, a titolo esemplificativo:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di ospitalità e ricettivi, attuata anche attraverso la gestione diretta o indiretta di attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e la gestione di mense aziendali;
- l'organizzazione e la gestione dell'attività di pubblicità, propaganda e promozione, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di manifestazioni culturali, artistiche, promozionali, ricreative, sportive;
- l'organizzazione e la gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di attività di merchandising e licensing inerenti attività, prodotti, servizi e beni immateriali propri e/o di terzi;
- l'organizzazione e la gestione delle attività di trasporto e collegamento;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale per le funzioni relative alle attività di Case da Gioco o comunque ai settori dell'intrattenimento e dello spettacolo;

La società ha altresì per oggetto:

- lo svolgimento delle attività e funzioni per l'esercizio di giochi pubblici ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, attraverso l'attivazione delle reti distributive e la relativa conduzione;
- lo svolgimento delle attività e funzioni per l'esercizio, tramite raccolta a distanza, con esclusione di raccolta presso luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica, di uno o più dei giochi pubblici di cui al punto precedente, nonché di uno o più dei seguenti giochi: scommesse sportive, scommesse ippiche, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e bingo, e, più in particolare:
  - a) la realizzazione, l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e sue modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle attività di installazione e controllo dei punti periferici, di organizzazione logistica, di controllo di gestione, di formazione di esercenti e utenti finali; a tal fine la società, potrà concorrere, anche congiuntamente ad altre imprese o attraverso la partecipazione in raggruppamenti temporanei, enti o società, costituiti ad hoc, all'affidamento in concessione della realizzazione, dell'attivazione e della conduzione operativa, nonché delle attività e funzioni connesse, della rete dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi e congegni per il gioco lecito, anche videoterminali o elettromeccanici, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge;
  - b) la gestione, l'installazione e il collegamento alle reti telematiche presso esercizi pubblici degli apparecchi per il gioco lecito; il servizio di esazione e controllo degli adempimenti fiscali e amministrativi di apparecchi di intrattenimento di qualunque tipo, purché destinati al gioco lecito, negli ambiti normativi;
  - c) la gestione di sale VLT o negozi di gioco o sale giochi presso i quali vengano installati apparecchi di intrattenimento di qualunque tipo;
  - d) l'esercizio della raccolta ed accettazione, anche per via telematica o telefonica, delle scommesse ippiche e sportive, a totalizzatore e a quota fissa, e di qualsiasi altro tipo di scommessa ammesso dalla legge e dai relativi regolamenti; la gestione di punti vendita dei concorsi pronostici e di sale di accettazione delle scommesse; la

gestione di sistemi di conti di gioco a favore di concessionari autorizzati alla raccolta a distanza di scommesse ippiche o sportive;

- e) l'attività di commercializzazione di controvalori di servizi di gioco a fruizione differita e di distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco, nell'interesse proprio, in funzione della raccolta delle scommesse di cui al precedente punto (d), ovvero di terzi concessionari autorizzati alla raccolta a distanza di scommesse ippiche o sportive;
- f) l'esercizio tramite raccolta a distanza come previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n.296 e dall'art. 24 della legge 7 luglio 2009 n. 88 e dal Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, attraverso i canali telematico, telefonico o della televisione interattiva, di uno o più dei giochi pubblici quali scommesse ippiche e sportive, concorsi a pronostici ippici e sportivi, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità inclusi i giochi di sorte a quota fissa, i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, il bingo e qualunque altro gioco pubblico che l'organo amministrativo ritenga di autorizzare;
- g) la prestazione, a favore di terzi, di servizi di collegamento tramite reti telematiche funzionali allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti, la fornitura di servizi informatici comprensivi di hardware e di software per il settore delle scommesse ippiche e sportive, il settore degli apparecchi di intrattenimento e il settore del gioco a distanza;
- h) l'organizzazione e la gestione di un sistema di distribuzione di servizi commerciali attinenti al settore telematico, telefonico e radiotelevisivo; l'organizzazione e la gestione di un sistema e di una rete per il pagamento di bollette, sanzioni, tributi, prestazioni sanitarie, prestazioni di trasporto, buoni pasto e per la ricarica di carte di credito prepagate e ricaricabili.

- lo svolgimento di qualsiasi altra attività nel settore del gioco lecito, ritenuta necessaria e/o opportuna dall'organo amministrativo, correlata ai servizi o attività ottenuti in concessione, autorizzazione o licenza dalle amministrazioni concedenti, nel rispetto della normativa ordinaria e/o secondaria applicabile;
- la consulenza e l'assistenza per l'organizzazione di Case da Gioco o di attività di intrattenimento e spettacolo, sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà costituire in concorso con terzi società di qualunque genere e acquisire partecipazioni in qualunque forma in società ed enti collettivi aventi lo stesso oggetto della società o comunque logicamente e funzionalmente collegati all'oggetto sociale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, patrimoniali e finanziarie utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese accensioni di mutui di qualunque natura, factoring, leasing, acquisto e cessione di crediti, assunzione di obbligazioni cambiarie dirette e di girata; concedere ed acquisire garanzie personali ed ipotecarie, pegni e privilegi.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE**

**ART. 6.** Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai quali è riservato il diritto di sottoscrizione in proporzione alle rispettive partecipazioni possedute alla data della delibera. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, l'Assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al successivo art. 11 del presente statuto, potrà deliberare l'aumento di capitale sociale anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla deliberazione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

L'eventuale diritto di sottoscrizione non esercitato da qualcuno dei soci spetta, in proporzione alla partecipazione posseduta alla data della deliberazione di aumento del capitale, a quei soci che intendono esercitare tale diritto.

L'Assemblea dei soci, all'atto della delibera di aumento del capitale, potrà deliberare le modalità e le condizioni del collocamento della quota di aumento di capitale sociale che risulti eventualmente non sottoscritta.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o servizi, o di qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a fronte di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

L'Assemblea dei soci potrà altresì deliberare, nel rispetto degli articoli 2482 e seguenti del Codice Civile, la riduzione del capitale sociale.

La sottoscrizione o l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni nella società costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo ed al vigente statuto.

I soci potranno effettuare finanziamenti o versamenti, anche in conto capitale, a favore della società. I finanziamenti, salvo diversa delibera

dell'Assemblea dei soci, devono intendersi infruttiferi di interesse anche ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, fermi i limiti di cui all'art. 2467 del Codice Civile, potranno essere effettuati esclusivamente dai soci che, con riguardo alla data di iscrizione a libro soci, alla percentuale di partecipazione al capitale ed ogni altro aspetto oggi o nel futuro rilevante, posseggano i requisiti richiesti dalla legge o dai regolamenti tempo per tempo in vigore.

**ART. 7.** Nel caso di alienazione in tutto o in parte della propria partecipazione, il socio che intendesse porla in vendita dovrà, prima di offrirla a terzi estranei alla società, offrirla in prelazione agli altri soci, a norma delle disposizioni che seguono.

**7.1** Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione informerà immediatamente l'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della sua intenzione di trasferire la partecipazione (o parte di essa), indicando il potenziale acquirente, l'ammontare della partecipazione che intende trasferire, il prezzo offerto e le condizioni del trasferimento.

Entro 15 giorni dalla data in cui avrà ricevuto la comunicazione del socio alienante, l'Organo Amministrativo la comunicherà agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ogni socio potrà esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione posseduta alla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

**7.2** I soci che hanno il diritto di prelazione dovranno comunicare all'Organo Amministrativo la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

**7.3** Qualora i soci che hanno diritto di prelazione non lo abbiano esercitato per tutta la partecipazione offerta in prelazione, l'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 7.2, comunicherà ai soci che abbiano aderito alla prima offerta di prelazione l'ammontare della partecipazione offerta in prelazione per il quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione. Ciascun Socio cui sia stata fatta la seconda comunicazione dovrà comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'ammontare della partecipazione non prelazionata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro 30 giorni dal ricevimento della seconda offerta di prelazione.

**7.4** Nel caso in cui anche a seguito della seconda offerta di prelazione il diritto di prelazione non sia esercitato per tutta la partecipazione of-

ferta in prelazione, l'Organo Amministrativo ne darà comunicazione al Socio alienante, che sarà libero di disporre, a meno che l'Organo Amministrativo non gli abbia comunicato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che l'acquirente non è persona gradita.

**7.5** La prelazione si applica anche nel caso in cui il titolare intenda trasferire a titolo gratuito o senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre della partecipazione (o di parte di essa), anche per transazione, cessazione di azienda o cessione di beni, apporto a società di capitale o di persone, assegnazione in sede di liquidazione o per altre operazioni o atti che comunque comportino trasferimenti di proprietà o di usufrutto o attribuzione di diritti. Nelle ipotesi ora indicate i Soci avranno diritto di acquistare la partecipazione (o la parte di essa) interessata ad un prezzo corrispondente al suo valore nominale.

Il diritto di prelazione è attribuito a ciascuna parte anche per l'ipotesi in cui l'altra non intenda avvalersi del diritto di opzione spettantegli ai sensi dell'art. 2481-*bis* del Codice Civile, ma intenda trasferire tale diritto.

**7.6** Il socio non può, senza consenso unanime degli altri soci, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota a pegno o costituirla in garanzia o in usufrutto.

Ogni comunicazione dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviato all'indirizzo del socio risultante dal libro soci.

### **TITOLO III** **TITOLI DI DEBITO**

**ART. 8.** La società potrà emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

### **TITOLO IV** **ASSEMBLEE**

**ART. 9.** Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari.

L'Assemblea dei soci sarà convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata a.r. spedita o consegnata ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi. Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convoca-

zione, qualora la prima andasse deserta.

Sarà tuttavia valida l'Assemblea dei soci anche non convocata come sopra qualora sia presente l'intero capitale sociale e ricorrano le altre previsioni di legge.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, anche da soggetto non socio, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

**ART. 10.** L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di loro assenza o impedimento, da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nominerà altresì il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio ai sensi di legge.

**ART. 11.** L'Assemblea dei soci delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

**ART. 12.** Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

**ART. 13.** Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

## **TITOLO V**

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ART. 14.** La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, dureranno in carica non più di tre esercizi e sono rieleggibili.

Ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio; l'Assemblea dei soci può deliberare a favore dell'Organo Amministrativo un emolumento fisso o un'indennità annua, tenuto conto dell'attività svolta a favore della società.

**ART. 15.** L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria - con le limitazioni di cui appresso - e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea dei soci.

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione ed agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società.

L'acquisto, la vendita o qualunque altro atto di disposizione riguardante i beni immobili, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze (ad eccezione di quelle inerenti il software per la gestione ordinaria dell'attività della società), i marchi e diritti simili e le partecipazioni, il rilascio di garanzie reali e personali, la stipula di mutui, affidamenti e finanziamenti in genere, la nomina di dirigenti e/o direttori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci.

#### **TITOLO VI**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**ART. 16.** Il controllo della società, quando è obbligatorio per legge o voluto dai soci, è affidato a scelta dei soci o ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica tre anni che saranno rieleggibili ovvero ad un unico Sindaco.

Il compenso per l'Organo di Controllo è stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

#### **TITOLO VII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

**ART. 17.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

**ART. 18.** Il bilancio è presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di fruire del maggior termine di centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Gli utili dell'esercizio, una volta accantonate le riserve previste dalla legge, saranno distribuiti ai soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della riserva legale dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **TITOLO VIII**

#### **RECESSO ED ESCLUSIONE**

**ART. 19.** I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

**ART. 20.** Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 21.** Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo

scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

**TITOLO X**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 22.** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

Firmato VITTORIO RAVA' - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.